



Avv. Marco Lepri

RIFORMA CARTABIA – PENALE

In pillole

(di Marco Lepri)

La riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale (c.d. Riforma Cartabia: D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è in vigore dal 30 dicembre 2022. L'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. Decreto rave), inserendo nel D.Lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-*bis*, ha differito dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma, realizzata in attuazione della Legge Delega 27 settembre 2021, n. 134. Il D.L. n. 162/2022 è stato convertito in legge dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Deposito telematico degli atti penali

Gli atti che devono essere *obbligatoriamente depositati attraverso il portale del processo penale telematico* rimarranno i medesimi fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti che definiranno le regole tecniche riguardanti il deposito telematico degli atti del procedimento penale e che saranno adottati con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31 dicembre 2023: *memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415 bis, comma 3, CPP, opposizione alla richiesta di archiviazione, denuncia, querela, procura speciale, nomina, rinuncia e revoca del mandato*.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Dgsia, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia con indicazione del relativo periodo. In tale ipotesi, *il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al*



Avv. Marco Lepri

questa sede devono essere sollevate le questioni preliminari, che non possono essere riproposte all'udienza dibattimentale.

Il giudice verifica, se possibile, la volontà di rimettere (con conseguente accettazione) la querela.

Sulla base degli atti a disposizione, e quindi anche del fascicolo del pubblico ministero, il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (medesima regola di giudizio dell'udienza preliminare).

L'istanza di giudizio abbreviato, di patteggiamento, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, A PENA DI DECADENZA, prima della pronuncia della sentenza di n.l.p..

Quando non vi sono le condizioni per pronunciare sentenza di n.l.p. e il procedimento non viene definito con rito alternativo, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza Dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del Pubblico Ministero. *Se dopo la pronuncia della sentenza di n.l.p. sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza e fissa la data della nuova udienza in camera di consiglio.*

Le disposizioni relative all'udienza predibattimentale si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva al 30 dicembre 2022.

LISTA TESTI

La lista testimoniale deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza DIBATTIMENTALE.



Avv. Marco Lepri

IMPUGNAZIONI – APPELLO

Con l'atto di impugnazione è depositata, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (tale previsione, sulla base delle disposizioni transitorie, si applicherà alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Nel caso di imputato 'assente', con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, specifico mandato ad impugnare, rilasciato DOPO la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (tale previsione, sulla base delle disposizioni transitorie, si applicherà alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'Appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al *giudice o alla sezione civile competente*, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito telematico - art. 111 bis c.p.p. - (attualmente la Legge prevede che possa essere depositato anche in modalità cartacea, almeno fino ai regolamenti tecnici sul deposito telematico da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia entro il 31/12/2023).

Le parti private possono presentare l'atto, personalmente o a mezzo di incaricato, anche con modalità non telematiche.

I termini per impugnare sono umentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.



Avv. Marco Lepri

a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

“In un momento così difficile e caratterizzato da tante incertezze per la nostra Categoria, la speranza è che questo modesto lavoro, che non ha alcuna pretesa di esaustività, possa costituire un piccolo sostegno e fornire qualche sprazzo di serenità a tutti noi, che quotidianamente ci affanniamo senza riserve nei panni dell’Avvocato e ci troviamo costretti, poi, a ‘rubare’ qualche breve momento per vivere le nostre vite”.

Marco Lepri

Marco Lepri è candidato con la Lista “Nesta Graziani con Galletti”

per le elezioni del Coa di Roma.

Puoi votarlo insieme a tutti gli altri candidati della Lista cliccando da 1 a 16 presso la Aula Avvocati del Palazzaccio dal prossimo lunedì 16 gennaio a venerdì 20 gennaio dalle

ore 08.30 alle ore 14.00

#votiamofituttida1a16#